



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Emilia Romagna

Bologna, data del protocollo

DETERMINA

Oggetto: **“LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SITO ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DI PROPRIETÀ DELLO STATO E DEL COMUNE DI PIACENZA DENOMINATO EX CASERMA ZANARDI LANDI IN PIACENZA – VIALE MALTA (PCD0038)” – CUP: G32C20001230005 – CIG: 9112128DE4 – CPV 45111100-9 - Determina approvazione subappalto**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19/12/2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28/01/2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27/02/2004, come in ultimo modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17.12.2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, nonché approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTA la determinazione n. 96 prot. n. 2021/22398/DIR del 17/12/2021, con la quale sono state definite competenze e poteri delle strutture centrali e territoriali;

VISTA la determinazione n. 98 prot. n. 2021/22401/DIR del 17/12/2021, con la quale sono stati nominati i responsabili delle strutture centrali e territoriali;

VISTA la comunicazione organizzativa n. 14 del 03/02/2022 con la quale l'Ing. Luca Michele Terzaghi è stato nominato Direttore della Direzione Regionale Emilia Romagna, con effetti e decorrenza a partire dal 1° marzo 2022;

VISTA la delega al Responsabile della U.O. Servizi Tecnici Arch. Roberto Adelizzi conferita dal Direttore Regionale con atto prot. n. 2022/2937 del 01/03/2022;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti”

VISTO il D.L. n. 76/2020 “Decreto Semplificazioni”

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO l'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

PREMESSO:

- il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di demolizione dell'edificio sito all'interno del compendio di proprietà dello Stato e del Comune di Piacenza denominato ex Caserma Zanardi Landi in Piacenza – viale Malta (pcd0038), validato con verbale prot. n. 18716/STE del 15.11.2021, di importo complessivo pari a € 331.651,58;
- la Comunicazione di chiusura del procedimento di approvazione del progetto definitivo-esecutivo comportante variante agli strumenti urbanistici vigenti (r.u.e.) pubblicata sul BURERT n. 317 del 10/11/2021 (periodico - Parte Seconda), con la quale si sono prodotti gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 53 della L.R. 24/2017 – prot. n. 136264/2021 del 11/11/2021 del Comune di Piacenza;
- la Determina di aggiudicazione dei lavori prot. n.6236 del 26.04.2022;
- il contratto d'appalto prot. n.8620 del 01.06.2022;
- il verbale di consegna dei lavori del 05.07.2022 prot. n.10391;
- la nota prot. n.10558 del 11.07.2022 con la quale l'impresa esecutrice dei lavori ha trasmesso la richiesta di subappalto relativo alle attività di bonifica di M.C.A. in favore della società Ecoedil Professional S.r.l. P. Iva: 00623290459, con sede in Carrara (MS) – 54033 Via Campo d'Appio, 43/N - pec: pec@ecoedilprofessional.it, per un importo di **€ 1.900,00** oltre IVA, comprensivi di **€ 200,00** per oneri della sicurezza, allegando i documenti seguenti:
 1. Certificato CCIAA;
 2. DURC;
 3. SOA;
 4. Iscrizione White List;
 5. Dichiarazione cumulativa;
 6. Dichiarazione art. 359 CC;
 7. DGUE;
 8. RCT;
 9. Contratto di subappalto.

VERIFICATO:

- che la ditta appaltatrice Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s., in sede di partecipazione alla gara per l'affidamento ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti nei limiti di cui all'art. 105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera a) del Codice degli Appalti, la ditta Ecoedil Professional S.r.l. srl non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto in parola;
- che l'importo del contratto di subappalto in questione è di € 1.900,00 oltre iva;
- che in riferimento all'art. 18 del contratto d'appalto, *“Il subappalto sarà consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni della legge n. 108 del 2021, e fatta*

sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla norma”;

- che la ditta subappaltatrice ECOEDIL PROFESSIONAL SRL, P.Iva: 00623290459, risulta contributivamente regolare come da certificato DURC_INAIL_33466381;
- che la ditta subappaltatrice è iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali della Sezione regionale della Toscana al n. FI01427 nella categoria 10B classe C con fine validità il 19.09.2024;
- che la ditta subappaltatrice ECOEDIL PROFESSIONAL SRL, ha dichiarato l’insussistenza di forme di controllo con l’impresa appaltatrice Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s.;
- che all’istanza di autorizzazione al subappalto risultano allegati:
 - a) il contratto di subappalto, con l’indicazione puntuale dell’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nel quale il subappaltatore dichiara di assumere la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n.136;
 - b) L’attestazione SOA n.29577/35/00 rilasciata da Bentley SOA con scadenza quinquennale al 11.05.2026;
 - c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e l’insussistenza dei divieti previsti dall’art.67 del D.Lgs n.159/2011;
 - d) dichiarazione cumulativa ai sensi del D. Lgs 81/2008;
 - e) La polizza RCT n. 408121421, emessa da AXA Assicurazioni Spa, con scadenza il 19.03.2023 con un massimale RCT di € 2.500.000,00;
 - f) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. agli atti;
 - g) DGUE;
 - h) Certificazione White List PR_MSUTG_Ingresso_0026043_20210621;

PRESO ATTO:

- che ai sensi dell’art. 105 comma 8 del Codice degli Appalti l’aggiudicatario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante, ed inoltre è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 276/2003;
- che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, prima dell’inizio dei lavori il subappaltatore ECOEDIL PROFESSIONAL SRL, P.Iva: 00623290459, per tramite dell’affidatario Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s., trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali;
- che prima di dare inizio alle lavorazioni la ditta appaltatrice Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s. avrà cura di trasmettere il POS delle lavorazioni affidate in subappalto, unitamente alla trasmissione del Piano di Lavoro per la bonifica dei M.C.A. alla competente AUSL e la sua approvazione, da validare a cura del CSE arch. Diego Fabio Castelletti;
- che ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, la Stazione Appaltante, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto,

acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità dell'appaltatore aggiudicatario e dell'impresa subappaltatrice;

- che, come espressamente stabilito tra le parti, la Stazione appaltante non provvederà ex art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, se non in caso di inadempienza dell'impresa Subappaltante;
- che ai sensi dell'art. 105 comma 19 del Codice degli Appalti, l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- che la presente autorizzazione perderà di efficacia, assieme a tutti gli atti da essa discendenti e conseguenti, nel caso in cui dovessero risultare non veritiere le autodichiarazioni rese nel DGUE;

RITENUTO:

per quanto sopra riportato e ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. adottare un provvedimento autorizzativo per consentire l'esercizio del subappalto in analisi, rilevando che in assenza di tale provvedimento e al trascorrere dei termini previsti dal medesimo art. 105, si perfezionerebbe il silenzio-assenso, ma con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dallo stesso D. Lgs.;

VISTO:

- Il D. Lgs. 50/2016 e smi;
- il D.P.R. n. 207 del 05/10/2017 e smi per le parti non ancora abrogate;
- Il contratto di subappalto e la documentazione allegata;

VISTA la proposta di autorizzazione al subappalto del RUP, avanzata con la nota prot.n.2022/10823 del 15.07.2022;

DETERMINA

1. di autorizzare il subappalto in favore dell'impresa Ecoedil Professional S.r.l. P. Iva: 00623290459, con sede in Carrara (MS) – 54033 Via Campo d'Appio, 43/N - pec: pec@ecoedilprofessional.it, per l'importo di € 1.900,00 oltre Iva, di cui € 200,00 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, per l'esecuzione delle seguenti lavorazioni: "*Bonifica M.C.A.*", alle condizioni e secondo le premesse sopra riportate;

E DI DARE ATTO

- che la stipula del contratto di subappalto tra l'appaltatore Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s. e la società Ecoedil Professional S.r.l. P. Iva: 00623290459, con sede in Carrara (MS) – 54033 Via Campo d'Appio, 43/N, non implica alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato con il contratto d'appalto prot. n. 2022/8620 del 01/06/2022;
- che il medesimo contratto contiene un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
- che l'impresa subappaltatrice è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di C.C.I.A.A. di Massa e Carrara con REA MS-95967, ed è dotata di

- qualificazione SOA OG12 class. IIIbis per lo svolgimento delle attività da subappaltare;
- che, per il contratto di subappalto, non vengono superati i limiti e le condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni della legge n. 108 del 2021;
 - che le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti;
 - che l'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsivoglia eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate;
 - che l'appaltatore assume in proprio, tenendo indenne la Stazione Appaltante, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti;
 - che nel contratto di subappalto è specificato che il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dalla affidataria Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s.;
 - che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della normativa sui lavori pubblici;
 - che non risultano "*forme di controllo e/o collegamento*" a norma dell'art. 2359 del C.C. tra la ditta subappaltatrice Ecoedil Professional S.r.l. e la ditta appaltatrice Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s.;
 - che ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice degli Appalti, prima dell'inizio dei lavori il subappaltatore Ecoedil Professional S.r.l., per tramite dell'affidataria Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s., trasmetterà alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
 - che non sussistano motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.
 - che ai sensi dell'art. 7 del DM Infrastrutture 07/03/2018 n. 49, sono demandate al Direttore dei lavori Ing. Claudio Voza le funzioni di verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore discendenti dalla presente autorizzazione, precedenti all'inizio delle lavorazioni, nel corso ed in conclusione delle stesse;
 - che sono demandate all'Appaltatore impresa appaltatrice Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s. le funzioni di coordinamento delle attività svolte in cantiere nel rispetto degli obblighi di legge;
 - che prima di dare inizio alle lavorazioni la ditta appaltatrice Demolscavi di Cosola Stefano & Pietro S.a.s. avrà cura di trasmettere il POS delle lavorazioni affidate in subappalto, unitamente alla trasmissione del Piano di Lavoro per la bonifica dei M.C.A. alla competente AUSL e la sua approvazione, da validare a cura del CSE arch. Diego Fabio Castelletti;

- di trasmettere copia del presente provvedimento all'appaltatore, al Direttore dei lavori ed all'impresa subappaltatrice interessata, ognuno per l'assolvimento di tutti gli adempimenti di relativa competenza.

Il Direttore Regionale
Luca Michele Terzaghi



visto

Il Responsabile dell'U.O. Servizi Tecnici

Roberto Adellizzi

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Roberto Adellizzi".

Il referente istruttoria

Claudio Voza 0516400374